



Delibera n. 123/2022
29 Aprile 2022

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA E INGV E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER ESPLETAMENTO INCARICHI DI RICERCA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 229 del 19/2/2021, con il quale il Prof. Carlo Doglioni è stato nominato Presidente dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 1200 del 30/12/2019, con il quale la Prof.ssa Francesca Bozzano e il Prof. Roberto Scarpa sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 986 del 24/10/2019, con il quale il Dott. Fabio Florindo e il Dott. Gilberto Saccorotti sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

VISTO che le Parti, con la presente Convenzione, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;



VISTA la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: *“l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti”* e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

VISTO lo schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum;

VALUTATA dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione della sopra citata Convenzione, che ha per oggetto la cooperazione congiunta tra i due Enti nello sviluppare forme di collaborazione nelle attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione in progetti ed iniziative comuni, e promuovere lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e di ricerca dell'INGV che troveranno collocazione all'interno dell'Università di Bologna e in particolare nel Plesso Berti Pichat;

CONSIDERATO che sono tuttora attive collaborazioni tra Sezioni dell'INGV e Dipartimenti dell'Università di Bologna e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra i ricercatori dell'INGV e dell'Università che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico;

CONSIDERATO che, in data 29 ottobre 2021, è stata sottoscritta una Convenzione tra le Parti per la concessione a titolo oneroso all'INGV di spazi del Dipartimento di Fisica e Astronomia atti a ospitare uffici e laboratori ubicati in Bologna Via Ranzani 1 – Viale Berti Pichat 6/2 – Rep. Contratti UNIBO 10109 – protc. 280265;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento; su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Convenzione tra l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 04/05/2022

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 04/05/2022

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Manuela DI SANTO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CONVENZIONE TRA L'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA E INGV – ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER L'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI DI RICERCA

- Premesso che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito definito anche come INGV o Parte) è un Ente di Ricerca a carattere non strumentale dotato, ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, di personalità giuridica di diritto pubblico ed è vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Ministero" o "MIUR");
- visto che l'INGV, ai sensi dell'art.2 del proprio Statuto, ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati e che, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Ministro"), opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica;
- visto il "Protocollo d'Intesa per lo sviluppo dello studio della Fisica nei campus universitari dell'Università di Bologna" tra l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito definita anche Università di Bologna o Concedente o Parte), l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) del 05/05/2017 (Rep. Università di Bologna n. 2933/2017 prot. n. 48988);

- visto che l'Università di Bologna intende caratterizzare i Plessi come Campus della Scienza, in cui i ricercatori universitari svolgono le proprie attività di ricerca e didattica in sinergia con quelli degli Enti di Ricerca, realizzando e favorendo la collaborazione attiva e continuativa tra gli stessi;
- considerato che è interesse delle Parti continuare e ulteriormente sviluppare e consolidare, con l'utilizzo delle proprie risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, le attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione in progetti ed iniziative comuni, e promuovere lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e di ricerca dell'INGV che troveranno collocazione all'interno dell'Università di Bologna e in particolare nel Plesso Berti Pichat;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. g) dello Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020), il quale dispone che: *“Specificamente l'INGV... (omissis) svolge attività di formazione autonomamente e in collaborazioni tramite convenzione con le università e altre istituzioni di alta formazione.”*;
- visto l'art. 17 comma 2 del Regolamento del Personale dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia n. 372/2017 del 9 giugno 2017 e

modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 137/2019 del 25/07/2019), il quale dispone che: *“Il personale di ricerca dell'INGV può, altresì, svolgere, nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi del Decreto MIUR n. 24/6/2012 e dell'art. 2, comma 1, lett. l), del D.lgs. n. 218/2016, attività di ricerca presso le Università per periodi determinati, nonché assumere incarichi di direzione di centri o gruppi di ricerca presso le Università stesse.”*;

- il DR 418/2011 dell'Università di Bologna “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato” il quale prevede la possibilità per l'Università di stipulare contratti per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;

- considerato che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

- vista la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: *“l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti”* e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

- considerato che sono tuttora attive collaborazioni tra Sezioni dell'INGV e Dipartimenti dell'Università di Bologna e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra i ricercatori dell'INGV e dell'Università che

hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico;

- considerato che in data 29 ottobre 2021, è stata sottoscritta una Convenzione tra le Parti per la concessione a titolo oneroso all'INGV di spazi del Dipartimento di Fisica e Astronomia atti a ospitare uffici e laboratori ubicati in Bologna Via Ranzani 1 – Viale Berti Pichat 6/2 – Rep. Contratti UNIBO 10109 – protc. 280265;

- visto che è interesse delle Parti promuovere l'alta formazione favorendo la partecipazione degli Istituti dell'INGV convenzionati e dei ricercatori e tecnologi dell'INGV in essi operanti alla realizzazione dei corsi di Laurea Magistrale, di Dottorato e Master Professionalizzanti presso l'Università di Bologna, con particolare riferimento al Dipartimento di Fisica e Astronomia, anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale ed inoltre contribuire e collaborare nella realizzazione e attivazione di corsi di dottorato presso l'Università, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Università dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica in data 8 febbraio 2013, n. 94 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”.

TRA

L'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (nel seguito detta Università) con sede in Bologna, Via Zamboni n.33, codice fiscale 80007010376, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Molari, nato a Bologna il, a ciò autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione

del _____ e Decreto Rettorale in data (di seguito definita anche Università di Bologna o concedente o parte).

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA – INGV (d'ora innanzi denominato "INGV"), con sede legale in Roma, Via di Vigna Murata 605, Codice Fiscale 06838821004, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo DOGLIONI, nato a Feltre (BL) il 25 gennaio 1957, domiciliato per la carica presso la sede di INGV (di seguito definito anche INGV o concessionario o parte).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

2.1 – Considerato che i programmi di ricerca di INGV possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario dell'Università di Bologna, l'INGV potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento competente, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, mediante associazione alle proprie attività di ricerca nel rispetto della vigente normativa di Ateneo.

2.3 – Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, nel rispetto dei vincoli di legge in materia e secondo modalità concordate con INGV, che, al riguardo, prende atto che

L'Università non assume alcun impegno per le risorse e i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

2.4 – L'INGV prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa partecipare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80 e dal D. Lgs. n. 381/99, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2.5 – L'Università di Bologna può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale ricercatore o tecnologo dipendente dell'INGV a supporto della propria attività scientifica e didattica, con il consenso dell'interessato e del Direttore di Sezione di Bologna;

2.6 – Il personale ricercatore o tecnologo di INGV, nel rispetto delle disposizioni in materia e delle disposizioni delle rispettive parti, può essere titolare di incarichi didattici, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dal regolamento di Ateneo D.R. 418/2011 e ss.mm.ii. e sotto la supervisione del Direttore di Sezione di Bologna, che dovrà comunicare semestralmente alla Presidenza i dipendenti coinvolti nelle attività didattiche.

In tal caso INGV metterà a disposizione il proprio personale individuato annualmente, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento didattico del corso e dal regolamento sopra citato.

Qualora venga proposto un unico nominativo per ogni attività didattica la struttura interessata dovrà comunque verificare il possesso delle adeguate competenze e specializzazione necessarie per assumere la responsabilità dell'attività didattica.

Nel caso vengano proposti più nominativi, la valutazione comparativa verrà effettuata dalla struttura didattica in conformità con il regolamento 418/2011.

Gli incarichi hanno validità per l'anno/anni accademico/i di riferimento e possono essere stipulati e rinnovati ai sensi del citato regolamento e previo nulla osta dell'Ente/Azienda di appartenenza ove necessario e il personale incaricato acquisirà il titolo di professore a contratto per la durata degli incarichi.

Il ricercatore o tecnologo di INGV che abbia stipulato con l'Università un contratto per attività di insegnamento, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo vigenti in materia, può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di laurea e laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca e può essere relatore delle dissertazioni delle Lauree e delle tesi delle Lauree Magistrali. Può altresì far parte dei collegi di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca.

2.7 – Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso INGV e al personale di INGV di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di appositi accordi redatti in conformità alla normativa applicabile.

2.8 – Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra Parte a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria struttura, comunicando all'altra Parte i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

2.9 – Al fine di favorire le attività di ricerca e di collaborazione scientifica tra le parti, l'Università s'impegna ad attivare borse di dottorato che saranno finanziate o cofinanziate dall'INGV, come previsto anche dalla sopra citata convenzione sottoscritta tra le parti in data 29/10/2021. Tale contributo sarà determinato a

seguito di specifici accordi che saranno stipulati annualmente. Le borse saranno destinate al Dipartimento di Fisica e Astronomia.

ART. 3 - DURATA

3.1 – La presente collaborazione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione della presente Convenzione, con possibilità di rinnovo per iscritto per un ulteriore periodo di anni 6 (sei). Emendamenti alla presente convenzione potranno venire effettuati dalle Parti per iscritto. È escluso il tacito rinnovo.

3.2 – È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3.3 – Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

3.4 – Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non producono effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi Atti.

ART. 4 – ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

4.1 – La collaborazione oggetto della presente Convenzione non dà luogo ad alcun profitto finanziario da parte delle Parti contraenti.

4.2 – Eventuali oneri saranno stabiliti nelle specifiche convenzioni operative, di cui al precedente art. 2, in base alla normativa vigente e ai regolamenti delle

7.2 – Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione nei nominativi dei propri responsabili.

ART. 8 – SICUREZZA NELL'ATTIVITA' DI RICERCA

8.1 – Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti a esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello dell'INGV che, in ragione dell'attività specificamente svolta presso le strutture delle parti contraenti, è esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

8.2 – Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del DM n. 363/98, che il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

8.3 – Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria. A tale riguardo ciascuna parte tramite il proprio Medico competente, si impegna a trasmettere all'altra la relativa documentazione di legge al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati.

8.4 – L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori è regolamentato nel Titolo III del capo II del

D.Lgs 81/08. Nel caso di attività fuori sede la fornitura dei DPI è a carico della Struttura Ricevente.

8.5 – I datori di lavoro dell'INGV e dell'Università di Bologna, anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Il personale universitario e il personale dell'INGV, nonché i soggetti a essi equiparati, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

8.5 – Le Parti garantiscono che i locali, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messi a disposizione per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

ART. 9– DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

9.1 – Tutti i risultati totali o parziali delle attività previste dalla presente Convenzione conseguiti in via esclusiva da una parte rimarranno di proprietà esclusiva della stessa, mentre tutti i risultati e tutte le informazioni ad essi relativi conseguiti congiuntamente saranno di proprietà congiunta in proporzione al rispettivo contributo allo sviluppo dei risultati stessi.

9.2 – L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le Parti, nel rispetto della normativa vigente e degli ordinamenti interni delle parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

12.2 – Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo che risulterà a carico delle Parti sottoscrittrici in parti uguali e verrà assolta virtualmente a cura della Università degli Studi di Bologna, giusta autorizzazione dell'Intendenza di Finanza n. _____ del ____.

12.3 – Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

12.4 – Ogni variazione inerente alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 – In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo.

13.2 – Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

13.3 – Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

13.4 – I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere

trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.

13.5 – I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

13.6 – Le Parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INGV, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@ingv.it presso l'Università degli Studi di Bologna, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo _____.

13.7 – Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

ART. 14 – CONTROVERSIE

14.1 – Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente il foro previsto per legge.

Bologna,

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Il Rettore (Firmato digitalmente)

INGV
Il Presidente (Firmato digitalmente)